

Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2012 — Certmedica International/UAMI — Lehning entreprise (L112) e Lehning entreprise/UAMI — Certmedica International (L112)

(Cause riunite T-77/10 e T-78/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo L112 — Marchio francese denominativo anteriore L114 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancato uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Dichiarazione di nullità parziale**»]

(2012/C 109/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Certmedica International GmbH (Aschaffenburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Pfortner) (causa T-77/10); e Lehning entreprise (Sainte-Barbe, Francia) (rappresentante: avv. P. Demoly) (causa T-78/10)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lehning entreprise (causa T-77/10) e Certmedica International GmbH (causa T-78/10)

Oggetto

Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lehning entreprise e la Certmedica International GmbH

Dispositivo

1) Nella causa T-77/10:

— La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2) è annullata nella parte in cui annulla la registrazione del marchio L112 per i «prodotti veterinari»

— Il ricorso è respinto per il resto;

— La Certmedica International GmbH e l'UAMI sono condannati al pagamento delle proprie spese;

— La Lehning entreprise è condannata al pagamento delle spese sostenute nell'ambito del suo intervento.

2) Nella causa T-78/10:

— Il ricorso è respinto;

— La Lehning entreprise è condannata al pagamento delle proprie spese e a quelle sostenute dall'UAMI;

— La Certmedica International è condannata al pagamento delle spese sostenute nell'ambito del suo intervento.

⁽¹⁾ GU C 113 del 1°5.2010.

Sentenza del Tribunale 29 febbraio 2012 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/UAMI — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Causa T-525/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SERVO SUO — Marchio comunitario denominativo anteriore SERVUS — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 109/22)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Italia) (rappresentanti: G. Massa e P. Massa, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Manucci, successivamente P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Weinkellerei Lenz Moser AG (Linz, Austria) (rappresentante: C. -R. Haarmann, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 16 agosto 2010 (procedimento R 1571/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Weinkellerei Lenz Moser AG e l'Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 13 del 15.1.2011.